



TERLIZZI



Comuni

CORATO

Comune Capofila



RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE N. 3

AUSL BA

COMUNE DI CORATO

**Ente capofila dell'Ambito territoriale costituito dai Comuni di : CORATO,
TERLIZZI E RUVO DI PUGLIA**

OGGETTO: Contratto di servizio per l'erogazione dei Buoni servizio di conciliazione ex AD n 1425/2012 "Avviso pubblico Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza"

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 9 del 19/03/2013

TRA

- 1) Dott. Vitantonio Patruno, Responsabile dell'Ufficio di Piano, nato a Corato il 30/09/1949, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse dell'Ambito di Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia (C.F. e P. IVA), ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

E

- 2) Cerbone Anna, nata a Napoli il 15/04/1972, Cod. Fisc. CRBNN72D55F839R come lo stesso dichiara, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" con sede in Corato alla Via Santa Lucia Cn, P.IVA 07296640720, giusta certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in atti

PREMESSO CHE

- con A.D. 3 agosto 2011, n.746, in Burp n. 143 del 15/9/2011, è stato approvato l'Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'adesione all'elenco dei soggetti che offrono servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza (0-17);

- la Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" risulta iscritto al catalogo dell'offerta di servizi ai sensi di A.D. 3 agosto 2011, n.746 di cui sopra;
- che con AD 1425 del 17 dicembre 2012, in Burp n. 187 del 27/12/2012, è stato pubblicato l'Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari "Buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, iscritti al catalogo telematico dell'offerta";
- che il Comune di Corato, capofila dell'Ambito territoriale n.3, in data 14/02/2013 ha sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra lo stesso e la Regione Puglia in ordine all'attuazione dell'Avviso Pubblico ex AD 1425/2012;
- che l'art. 9 comma 5 del predetto Avviso prescrive che l'Ambito territoriale sociale sottoscrive apposito contratto con ciascuno dei soggetti erogatori iscritti nel Catalogo dell'offerta al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi alla erogazione del servizio, alla gestione delle liste d'attesa, alla rendicontazione delle prestazioni erogate.

DI COMUNE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Recepimento delle premesse

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti di natura finanziaria tra il Comune capofila di Corato per l'Ambito territoriale e il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina", iscritta al Catalogo telematico dell'offerta di servizi ai sensi della determinazione dirigenziale 3 agosto 2011, n.746, al fine di erogare i *Buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, iscritti al catalogo telematico dell'offerta, ex AD 1425/2012.*

Art. 3 Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità di fondi.

Art. 4 Buoni servizio di conciliazione

1. Le richieste dei Buoni servizio, sulla base del buon esito del procedimento istruttorio effettuato dall'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico di cui all'AD 1425 del 17 dicembre 2012, in Burp n. 187 del 27/12/2012, saranno

convalidate e liquidate nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati all'ambito territoriale con AD n. 14 del 15/1/2013 del Servizio Programmazione sociale e Integrazione socio-sanitaria di concerto con il Servizio Politiche per il Benessere e le P.O. della Regione Puglia;

Art. 5 Obblighi della struttura/servizio

1. La struttura/servizio s'impegna, d'intesa con l'Ambito territoriale, a partecipare al sistema per l'assegnazione dei buoni servizio.
2. La struttura/servizio a tal fine, s'impegna a:
 - a. erogare il servizio iscritto nel Catalogo dell'offerta nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dall'art. 53 reg. reg. 4/2007 ss. mm. ii e dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia;
 - b. adempiere alle specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con le proprie leggi, regolamenti e provvedimenti, nonché mediante l'Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'adesione all'elenco dei soggetti che offrono servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza (0-17) ex A.D. 3 agosto 2011, n.746 di cui sopra;
 - c. erogare il servizio ricevendo pagamenti, in quota parte direttamente dai richiedenti e fino a concorrere alla tariffa applicata, a fronte dell'emissione di un titolo di credito nei confronti dell'Ambito territoriale di Corato, in misura corrispondente alle percentuali di copertura del Buono servizio di conciliazione, determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti, così come rilevano da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità (ex art.10, comma 2 Avviso pubblico AD 1425/2012).
 - d. confermare la disponibilità del servizio opzionato dal nucleo familiare, previa verifica della disponibilità dei posti messi a catalogo, e a determinare l'abbinamento minore-servizio, perfezionando in tal modo la domanda di accesso al buono servizio;
 - e. caricare sulla piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, tutta la documentazione che il nucleo familiare interessato consegna allo stesso entro 10 gg. dalla data di richiesta di fruizione del Buono servizio di conciliazione, nel rispetto rigoroso dell'ordine temporale di consegna della documentazione e, in subordine, dell'ordine temporale di immissione dell'istanza da parte del nucleo familiare richiedente, al fine di renderla disponibile all'Ufficio formalmente competente per l'avvio dell'istruttoria;
 - f. archiviare la documentazione consegnata dal nucleo familiare richiedente nel rispetto della legge sulla privacy;
 - g. generare automaticamente, tramite la piattaforma telematica, la ricevuta attestante l'effettiva fruizione del servizio e l'avvenuto pagamento della quota a carico del nucleo familiare;
 - h. rendicontare all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Corato trimestralmente i servizi erogati con le modalità prescritte dall'art. 9 dell'avviso pubblico ex AD 1425/2012;

- i. rendersi disponibile per tutto il periodo di permanenza nel Catalogo in rilievo e per il periodo di attuazione del complessivo intervento di erogazione dei buoni servizio, per qualsivoglia richiesta da parte della Regione Puglia e da parte dell'Ambito territoriale di Corato, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni;
- j. rendersi, altresì, disponibile a verifiche e controlli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualunque momento e fase della realizzazione dell'intervento complessivo, anche ai fini del monitoraggio, valutazione e controllo della qualità dell'intervento, e nelle rilevazioni statistiche che l'Ufficio di Piano o la Regione riterrà opportune;

Art. 6 Obblighi dell'Ambito territoriale

1. L'Ambito territoriale s'impegna a rendere pienamente operativo il sistema di assegnazione dei buoni servizio di conciliazione in ordine agli adempimenti di natura amministrativa e contabile di propria competenza.
2. L'Ambito territoriale, a tal fine, s'impegna a:
 - a. espletare l'istruttoria formale delle istanze di accesso, con la modalità "a sportello, ai fini della convalida dell'abbinamento telematico minore-servizio opzionato, entro trenta giorni dal caricamento della documentazione da parte del gestore del servizio, secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma;
 - b. disporre in favore della struttura/servizio, trimestralmente, il pagamento dei buoni servizio maturati per le prestazioni rese nei confronti dei nuclei familiari, tenendo conto dell'ordine di invio della PEC con la quale è stata trasmessa la domanda di pagamento unitamente alle tre ricevute mensili sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare attestanti l'effettiva frequenza del minore e dalla fattura / ricevuta fiscale.

Art. 7 Regime Tariffario

1. La Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" applica le seguenti tariffe mensili lorde omnicomprensive:

Tipologia Servizio/prestazione	Tariffa mensile minima	Tariffa mensile massima	Tariffa oraria
Ludoteca	€ 480,00	€ 960,00	€ 6,00
Asilo Nido/Micro Nido	€ 400,00	€ 800,00	€ 5,00
Sezione Primavera	€ 320,00	€ 640,00	€ 4,00

Art. 8 Rapporti economici tra le parti

1. La Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" riceve direttamente, tramite modalità di pagamento che consentono la tracciabilità bancaria, la quota di compartecipazione degli utenti, così composta:

- franchigia di € 50,00 applicata a carico di tutti i nuclei familiari utilizzatori dei servizi messi a catalogo indipendentemente dal valore ISEE;
 - quota di compartecipazione determinata dalla tariffa applicata al netto della franchigia e del valore del Buono servizio di conciliazione calcolato in base all'attestazione ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità (ex art.10, comma 2 Avviso pubblico AD 1425/2012).
2. Il comune capofila dell'ambito territoriale [*o altro soggetto titolato*] non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al gestore.
 3. La Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" provvede a:
 - produrre la ricevuta di pagamento di competenza del nucleo familiare, generata dalla piattaforma telematica, relativa all'intero valore della tariffa applicata (compartecipazione del nucleo familiare + buono servizio) che deve essere sottoscritta dal referente del nucleo. Essa attesta l'effettiva fruizione del servizio cui il minore è stato abbinato;
 - inviare trimestralmente tramite PEC all'Ufficio di Piano apposita domanda di pagamento, corredata da:
 - ricevuta delle prestazioni rese relativa alla tariffa applicata;
 - ricevute di pagamento sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare.
 4. La disponibilità da parte dell'ambito territoriale di tale documentazione costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione del Buono servizio.
 5. L'Ufficio di Piano eroga alla Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" l'importo assegnato agli utenti per i Buoni servizio di conciliazione, il cui valore, determinato automaticamente dalla piattaforma telematica, corrisponde alle percentuali di copertura del Buono servizio stesso.
 6. L'erogazione del Buono servizio da parte dell'Ufficio di Piano al soggetto erogatore avviene trimestralmente, ai sensi dell'art.9 dell'avviso pubblico ex AD 1425/2012, effettuati tutti gli adempimenti legislativi previsti in materia, tramite bonifico bancario intestato a Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina".

Art. 9 Divieto di cumulo

1. I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei Buoni servizio di conciliazione di cui al presente contratto, non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già destinatario di contributi per il concorso alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali, regionali o comunali.

Art. 10 Copertura finanziaria

1. Al presente contratto, nell'ambito della somma complessiva assegnata dalla Regione Puglia ex AD n. 14 del 15/1/2013 pari ad € 487.571,00, giusta determinazione di impegno contabile n. 24 del 29/07/2013, è assicurata la copertura finanziaria iniziale necessaria per l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione per un trimestre. Con successivi atti di impegno contabile, il Comune di Corato - Capofila - assegnerà alla Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchina" le somme necessarie per l'erogazione dei buoni servizio di

conciliazione, tenendo conto delle somme complessivamente erogate dalla Regione Puglia.

Art. 11 Rendicontazione

1. Le prestazioni effettuate dalla Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchini" devono essere comprovabili documentalmente ossia essere giustificate da fatture ovvero da documenti contabili avente valore probatorio equivalente, a seconda del regime fiscale prescelto e con tracciabilità bancaria.
2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata con le modalità previste dall'art. 7 commi n. 3 e n. 4 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Corato sottoscritto in data 14/02/2013.

Art. 12 gestione delle liste d'attesa

1. La Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchini" per la gestione delle eventuali liste d'attesa si impegna ad applicare esclusivamente il criterio dell'ordine di invio della domanda di accesso al buono servizio presentata tramite l'apposita piattaforma informatica.

Art. 13 Monitoraggio e controllo

1. Nell'esercizio dei poteri che gli competono per legge, l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio dell'intervento, controlla il corretto svolgimento delle attività previste e verifica le rendicontazioni economiche presentate dai soggetti erogatori, anche richiedendo documentazione integrativa ed effettuando controlli *in loco* attraverso propri funzionari.
2. Qualora vengano rilevate irregolarità di qualsivoglia natura, verrà adita l'Autorità giudiziaria competente.

Art.14 Recesso dal contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto qualora:
 - a. accerti violazioni di norme nella conduzione del servizio da parte del gestore;
 - b. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche di rango comunitario nonché siano accertati illeciti di natura penale;
 - c. nei casi di sussistenza di uno dei motivi di revoca dell'inserimento nel catalogo dell'offerta di cui all'Avviso ex A.D. 3 agosto 2011, n.746 di cui sopra;
 - d. non ottemperi agli obblighi previsti dall'art.5 del presente contratto.
2. La Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchini" ha facoltà di rescindere il presente contratto qualora il Comune di Corato, capofila, non ottemperi a quanto previsto al precedente articolo 6

Art. 15 – Trattamenti dei dati

1. La Società Cooperativa Sociale "Fata Zucchini" autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o

enti ai fini dell'espletamento del servizio e al pagamento del corrispettivo nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. lgs. 196/20063.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Il presente contratto si compone fin qui di n. 7 facciate e, dopo la conferma delle parti che il contenuto è la precisa e fedele espressione della loro volontà, viene come appresso sottoscritto, in uno a tutti gli allegati, il cui contenuto è espressamente accettato tra i patti contrattuali.

18 SET. 2013

Seguono le firme delle parti contraenti

Il Responsabile dell' Ufficio di Piano

Dott. Vitantonio Patruno



Il Legale Rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Fata Zucchina"

